



Donne, politica e istituzioni



Cultura, Diritti, Cittadinanza

I DIRITTI

Francesca De Vittor



La particolarità dei flussi migratori femminili in Italia

- 1. Anni '60 e '70**, fino metà anni '80: donne sole che vengono per svolgere lavori domestici (da Salvador, Capo Verde, Filippine, Etiopia, Eritrea). Spesso tramite organizzazioni missionarie cattoliche
- 2. Fine anni '80**: aumenta il flusso di donne (prevalentemente magrebine) per ricongiungimento familiare (a seguito del flusso maschile dei primi anni '80, grazie anche alla legge 943/86) a non cercano l'inserimento nel mercato del lavoro
- 3. Anni '90**: nuovo flusso migratorio di donne provenienti dall'Est Europa, con titoli di studio e esperienze lavorative. Il loro progetto iniziale è solitamente di breve periodo.

A questo flusso si aggiunge quello di donne che entrano, inconsapevolmente, nella rete della criminalità organizzata e dello sfruttamento sessuale



La migrante lavoratrice difficoltà e prospettive





L'ingresso in Italia

- Il visto di ingresso per lavoro dipendente (art. 22 T.U. come modificato dalla legge 189/2002):
 - datore di lavoro chiede il nulla osta allo sportello per l'immigrazione
 - lo sportello comunica le richieste al centro per l'impiego
 - il centro rilascia una certificazione negativa se entro 20gg non si presenta un lavoratore italiano o comunitario
 - lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi stabiliti nel "decreto flussi", e lo trasmette al consolato
 - entro sei mesi il migrante deve recarsi al consolato per ritirare il visto e venire in Italia dove, con la firma del contratto di soggiorno, otterrà il permesso di soggiorno





La determinazione delle quote: il c.d. “decreto flussi”

- **Art. 3 T.U.: Politiche migratorie**

Comma 1: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, [sentiti ...], predispone ogni tre anni, salva la necessità di un termine più breve, il **documento programmatico** relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. [...]

Comma 4 : Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [sentiti ...], **sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.** In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.



TITOLO III: Disciplina del lavoro

Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso

Co. 1: Criteri di preferenza o limitazione

A) restrizioni numeriche (introdotte con L. 189/2002):

lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente

- nel contrasto all'immigrazione clandestina
- nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio



B) quote riservate preferenziali

- ai lavoratori di origine italiana
- lavoratori di Stati con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
- lavoratori che abbiano partecipato nei paesi d'origine alle attività formative ex art 23 TU



Considerazione delle esigenze di “mano d’opera”

Co. 4: I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale **sull’andamento dell’occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale**, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

Co. 4bis (L 189): dati sulla **effettiva richiesta di lavoro** suddivisi per regioni e per bacini provinciali d’utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private)

Co. 4ter (L189): Le regioni **possono** trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo

Co. 7: Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di **un’anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri** e stabilisce le modalità di collegamento con l’archivio organizzato dall’Istituto nazionale della previdenza



Permessi di soggiorno per studio e lavoro

Il lavoro dello studente

- Art. 27 TU: non rientrano nelle quote i periodi temporanei di addestramento di persone autorizzate all'ingresso per formazione professionale
- Art. 14 co. 4 dpr 894/1999 (come modificato dpr 334/2004): il permesso per motivi di studio autorizza al lavoro per un massimo di 20 ore settimanali anche cumulabili (1040 annuali)

La conversione del permesso di soggiorno

- Art. 6 co. 1: il permesso di soggiorno per studio può essere convertito prima della scadenza in un permesso di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote dall'art. 3 co. 4
 - ↳ I permessi di soggiorno per lavoro così rilasciati sono portati a detrazione delle quote ingresso stabilite





La tutela della donna nella famiglia migrante





Il diritto all'unità familiare: il ricongiungimento familiare

- **Articolo 29 della Costituzione Italiana:**

“ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”



Il rispetto della vita privata e familiare nella CEDU

CEDU: Art. 8 . Diritto al rispetto della vita privata e familiare

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

- ⇒ Sentenze Gül e Ahmut Corte europea dei diritti dell'uomo: l'art. 8 non comporta un'obbligo generale per lo stato di accordare il ricongiungimento familiare
- ⇒ Sen c. Olanda, 21 dicembre 2001: diritto della figlia minorenni al ricongiungimento



Il ricongiungimento nella legislazione italiana

- **Requisiti per chiedere il ricongiungimento** (artt. 28 e 29 T.U., 29 bis per rifugiati, come modificati dal Dlgs 5/2007 in attuazione della Direttiva 2003/86/CE, e poi ancora dal Dlgs 160 del 3 ottobre 2008):
 - permesso di soggiorno di almeno 1 anno
 - reddito sufficiente
 - alloggio
- **Persone con cui il ricongiungimento è possibile** (eventualmente con esame DNA a carico degli interessati, Dlgs 160):
 - coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni
 - figli minorenni a carico, legittimi, naturali e affidati
 - figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (l'invalidità totale era stata tolta dal 5/2007 ma reintrodotta dal 160/2008)
 - genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (il 160 riporta il testo a come prima del 5/2007 che prevedeva: genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza); inoltre **assicurazione sanitaria** a pagamento.
 - ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito




Pluralità di modelli familiari e ricongiungimento

- La previsione delle coppie di fatto e delle unioni formalmente registrate (art. 4 direttiva CE): facoltà non utilizzata dal legislatore italiano; il ricongiungimento è solo con il coniuge

- **Matrimonio poligamo:**

- In Italia considerato contrario all'ordine pubblico (parità tra coniugi)
- La Direttiva vieta espressamente il ricongiungimento con più di una moglie e autorizza gli Stati a limitare il ricongiungimento con i figli del soggiornante e di altre mogli:

Art. 4, co. 4: “In caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono limitare il ricongiungimento familiare dei figli minorenni del soggiornante e di un altro coniuge.”





I problemi dell'integrazione





La Costituzione Italiana

- **Art. 3.** Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono **eguali davanti alla legge**, **senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione**, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini**, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- **Art. 8.** Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.



La cittadinanza (legge n. 91 del 1992)

- La cittadinanza si trasmette *iure sanguinis*
- Cittadinanza *jure soli* :
 - genitori sono apoliti o non trasmettono la loro cittadinanza
 - Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
- Cittadinanza per matrimonio



Cittadinanza per naturalizzazione: Art. 9

1. La cittadinanza italiana **può essere concessa** con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni...;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

- Art. 10: giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione